

Norme & Tributi Fisco/Diritto dell'economia

LE INDICAZIONI E LA GIURISPRUDENZA

1

MANCATA INFORMAZIONE

Rispondo del dissesto i sindaci inerti rispetto alle azioni degli amministratori, anche in caso di un comportamento omissivo tale da tenerli all'oscuro dei fatti, avendo il collegio specifici strumenti di indagine. La responsabilità sussiste anche per azioni compiute prima dell'entrata in carica, se le azioni dell'organo di controllo avrebbero potuto evitare danni ulteriori
Cassazione, sentenza 18770/2019

2

L'INERZIA

Il componente del collegio sindacale cui è stata segnalata un'irregolarità, deve attivarsi senza indugio. Non è giustificabile l'inerzia del sindaco che, venuto a conoscenza di fattispecie dannose per la società, eccipisca il fatto che non sono emerse durante i consigli di amministrazione cui ha partecipato, potendo effettuare ispezioni e chiedere chiarimenti
Cassazione, sentenza 126/2019

3

IL PASSATO

Il sindaco entrato in carica, deve verificare la costante corrispondenza degli atti amministrativi con i principi di corretta amministrazione, non solo da quando assume l'incarico, ma verificando a ritroso gli atti degli organi interni con incidenza attuale e reiterabili durante il proprio mandato. Ciò rileva sia per gli atti del consiglio, che per le attività svolte dall'audit interno
Cassazione, sentenza 32573/2019

4

LE DELEGHE

Gli amministratori non esecutivi devono agire in modo informato, vigilando sugli organi delegati. Non esclude la responsabilità l'affidamento di specifici compiti di amministrazione ad alcuni membri, dovendo gli altri componenti agire informati, sia sulla base delle informazioni gli che devono essere fornite, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire
Cassazione, sentenza 17441/2016

5

GLI ILLECITI ALTRUI

È responsabile l'amministratore non esecutivo che non ha rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, laddove l'imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell'evento, anche in base a segnali inequivocabili e percepibili con l'ordinaria diligenza da parte dell'amministratore non operativo
Cassazione, sentenza 22848/2015

Giudici e Codice della crisi ampliano le responsabilità di sindaci e manager

IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Richiesta più attenzione nel monitoraggio dei dati e nell'azione di vigilanza

Ma per l'organo di controllo gli alert costituiranno un argine all'imputabilità

Pagina a cura di
Michele D'Apolito

Le responsabilità di amministratori e sindaci diventano sempre più puntuali e pervasive: in questa direzione vanno infatti sia la giurisprudenza, sia le modifiche introdotte dal Codice della crisi. Dall'altra parte però il Dlgs 14/2019 prevede che la tempestiva segnalazione della crisi all'organo amministrativo e all'Ocri esoneri gli organi di controllo, il reviso-

re e la società di revisione dalla responsabilità solidale per le azioni o le omissioni successive.

Gli organi di controllo

Il Codice della crisi attribuisce nuove responsabilità a tutti i consiglieri e sindaci nel monitoraggio circa l'aggiornamento dei dati economico-finanziari, la reportistica periodica dell'andamento aziendale ed il rispetto degli indicatori quantitativi messi a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndc) ai fini dell'allerta; sono tutti elementi tesi a codificare ed attribuire responsabilità specifiche per il mancato adeguamento dell'assetto organizzativo, proporzionato alla realtà aziendale, che costituisce diffusamente un gap culturale delle Pmi italiane rispetto ad aziende più strutturate o quotate. Il lavoro, su questo punto, sarà molto impegnativo.

Il collegio sindacale, in particolare, dovrà fungere da contrappunto

e stimolo costante, essendo stato designato quale principale strumento di attivazione dell'allerta, avendo la responsabilità della segnalazione interna all'Ocri, laddove emergano indizi di crisi.

D'altro canto è lo stesso sistema dell'allerta che se azionato tempestivamente "argina" le responsabilità dell'organo di controllo: la segnalazione all'organo amministrativo e, in caso di mancata o inadeguata risposta, all'Ocri esoneri dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall'organo di amministrazione, a patto che non siano conseguenze dirette di decisioni assunte prima della segnalazione.

Nei mesi scorsi, la Cassazione ha, inoltre, allargato i confini della responsabilità degli organi di controllo: i sindaci devono infatti verificare gli atti degli organi interni adottati prima dell'assunzione dell'incarico

ma con un'incidenza attuale e reiterabili durante il proprio mandato (sentenza 32573/2019). I sindaci non possono inoltre eccipere il comportamento omissivo da parte degli amministratori che li hanno tenuti all'oscuro dei fatti contestati, avendo l'organo di controllo una serie di strumenti di ispezione tali da poter comunque avviare a comportamenti ostruzionistici (Cassazione, sentenza 18770/2019).

Il sindaco non può infine giustificare la propria inerzia, sostenendo che le irregolarità non sono emerse durante i Consigli di amministrazione (Cassazione, sentenza 126/2019).

Gli organi amministrativi

Il nuovo articolo 2086 del Codice civile, introdotto dal Codice della crisi e in vigore dal 16 marzo scorso, impone a tutti gli imprenditori di dotare la società di un sistema amministrativo e contabile che consenta di rilevare tempestivamente i segnali di crisi, at-

tivandosi per prevenire derive pericolose, fonte di responsabilità sempre meno sfumate e più codificate.

Le novità più rilevanti riguardano però le Srl: il Dlgs 14/2019 ha modificato l'articolo 2475 del Codice civile specificando espressamente che la responsabilità spetta in via esclusiva agli amministratori. Questa revisione avvicina le Srl al modello della Spa, in senso contrario a quanto introdotto con la riforma del 2003 che aveva invece parzialmente sovrapposto la figura del socio a quella dell'amministratore così come avviene per le Snc.

Dal punto di vista giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha invece sottolineato come la responsabilità degli organi amministrativi non investe solo i membri muniti di deleghe, ma anche i componenti non esecutivi, tenuti a vigilare sul generale andamento della gestione sociale e ad attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ALTRE FIGURE

Anche l'advisor risponde per consigli errati o inadeguati

Soluzioni incoerenti possono far scattare il concorso in fatto illecito

La dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo occupate negli ultimi anni dei profili di responsabilità degli organi amministrativi e di controllo, in special modo all'esito di crisi che hanno depauperato patrimoni aziendali e danneggiato i creditori.

Ma nei processi regolatori delle fasi patologiche della vita aziendale, visono altre due figure professionali fortemente implicate: l'attestatore e l'advisor dei piani, di risanamento, ristrutturazione o concordatari.

Per quanto riguarda il primo, è il soggetto cui sono demandati i controlli sulla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità dei piani ed altre fattispecie previste dalla legge fallimentare, ed al quale è riferita una specifica norma con riflessi sanzionatori di carattere penale (articolo 236 bis della legge fallimentare), in caso di omissioni o diffusione di false informazioni.

L'attestatore può attingere ad un corredo consolidato di strumenti professionali che assicurano a best practice (si pensi ai "Principi di attestazione dei piani di risanamento", emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - Cndc), tali da consentire un'oggettivazione del suo operato; ciò a dire che se l'attestatore si attiene a tecniche professionali consolidate, documentando il lavoro svolto in modo puntuale, trova un quadro definito di coordinate operative che lo terranno ragionevolmente indenne da responsabilità.

L'advisor è invece un ruolo spesso ricoperto da un team di professionisti, scelti per individuare le misure più idonee al superamento della cri-

si, declinate in uno strumento tecnico, giudiziale o stragiudiziale; le responsabilità professionali del gruppo saranno in ogni caso frazionate in ragione delle specifiche competenze coinvolte, ma ognuno dovrà agire in un contesto informato e coordinato con gli altri membri della squadra, in un'ottica interdisciplinare.

Anche l'advisor deve seguire gli indirizzi dettati da strumenti professionali che fungono da benchmark (tra gli altri, i "Principi per la redazione dei piani di risanamento" elaborati dal Cndc), ma la sua attività è molto più ampia e sfumata, dovendosi muovere tra profili legali e aziendalistici variegati. Inoltre, il contesto d'azione dell'advisor è spesso nella via di mezzo tra l'interesse dei creditori e quello dell'imprenditore, frequentemente ispirato dal cosiddetto "azzardo morale", cioè una serie di comportamenti tesi al mantenimento del controllo ed al migliore risultato patrimoniale per sé, a scapito della soluzione ottimale per i terzi; ciò può causare un "inquinamento" della posizione dell'advisor sotto il profilo delle responsabilità, anche qualora egli abbia preventivamente informato il cliente dei rischi di taluni percorsi, poi in effetti perseguiti con la collaborazione dei professionisti.

Si tratterà comunque di concorso in un fatto illecito altrui, essendo l'organo amministrativo il primo responsabile delle azioni condotte e fungendo l'advisor da consulente di tale organo; in caso di esito pregiudizievole, tutto starà a definire se lo stesso sia frutto di informazioni rese in modo erroneo o incompleto, o di un percorso palesemente ed aprioristicamente non adatto al caso di specie. Per entrambi i casi, l'advisor potrebbe essere chiamato a rispondere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRUPPO 24 ORE



Innovation Days

LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Verona 24 settembre 2019
Camera di Commercio
Corso Porta Nuova, 96

PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluti istituzionali
Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore
Paolo Tosi, Vice Presidente Camera di Commercio di Verona
Michele Bauli, Presidente Confindustria Verona
Federico Sboarina, Sindaco di Verona
Luca Zaia, Presidente Regione Veneto

9.40 Il sapere che cambia
Giorgio Adami, Vicepresidente Speedhub - Digital Innovation Hub
Michele Bugliesi, Rettore Università Cà Foscari
Rosario Rizzuto, Rettore Università di Padova
Nicola Sartor, Rettore Università di Verona

10.20 La spinta dei mercati globali
Sandro Boscaini, Presidente Masi
Diego Cattoni, Amministratore Delegato Autobrennero
Giangiacomo Pierini, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione Coca-Cola HBC Italia
Gian Luca Rana, Amministratore Delegato Pastificio Rana

11.00 L'innovazione che crea lavoro
Valentina Garonzi, Amministratore Delegato Diamante
Filippo Girardi, Amministratore Delegato Midac
Bruno Giordano, Amministratore Delegato Gruppo Giordano
Emanuela Lucchini, Presidente Ici Caldaie

11.40 I nuovi servizi
Roberto Collavizza, Responsabile Sales Nord Est TIM
Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato Rekeep Spa
Valter Trevisani, Direttore Generale Cattolica Assicurazioni
Luca Vergani, Ceo Wavemaker Italia
Alberto Viano, Amministratore Delegato LeasePlan

12.20 Reinventarsi per ripartire
Erasmus D'Onofrio, Amministratore Delegato Cooperativa Fonderia Dante
Marcello Sorrentino, Amministratore Delegato Fincantieri Infrastructure

12.40 Prodotto, processo, mercato: le strade dell'innovazione
Denise Archiutti, Consigliere di Amministrazione e Group Controller Veneta Cucine Spa
Annalisa Botter, Consigliere Delegato Botter Spa
Franco Catania, Ceo Giada Spa
Giovanni Dal Lago, Ceo Officina Stellare
Chiara Rossetto, Amministratore Delegato Molino Rossetto

13.30 Conclusioni
Modera **Luca Orlando**, Il Sole 24 Ore

Le sfide di domani si vincono oggi
www.ilssole24ore.com/innovationdaysverona

Main partner




Premium partner



Partner





Partner tecnico



Con il patrocinio di








Un evento di